

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 466}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCHI, BERNARDI ANTONIO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
CANNELONGA, CIANCIO, COMINATO, GRADI, GROTTOLA,
PERNICE, PROIETTI, RICCARDI, RIDI, RONZANI, FILIPPINI**

Presentata il 16 settembre 1983

Integrazioni al testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti l'obbligo dell'uso del casco protettivo per i conducenti e passeggeri trasportati di motocicli, ciclomotori e motocarrozette

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende rendere obbligatorio l'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a motore a due ruote, sapendo che l'uso non è dipendente esclusivamente dalla velocità del mezzo di trasporto, ma motivato dalla necessità di ridurre i fattori di rischio per quanti viaggiano con questi mezzi.

Purtroppo le quotidiane cronache relative agli incidenti sulle strade del nostro Paese e le statistiche sulle modalità degli stessi evidenziano quanto rilevanti siano le gravi conseguenze per i conducenti e i passeggeri trasportati coinvolti negli incidenti stessi privi di casco protettivo.

Si intende perciò estendere l'obbligatorietà dell'uso del casco protettivo non solo ai conducenti ma anche ai trasportati, non solo sui percorsi extra cittadini dove la velocità è maggiore, ma anche nei centri urbani.

Se le ragioni di sicurezza per chi viaggia motivano a sufficienza la proposta di legge in oggetto riteniamo importante considerare tra i motivi di utilità e validità della proposta anche l'esigenza di uniformità con le legislazioni di Stati europei e le stesse direttive comunitarie.

Vi è tra l'altro una autorevole normativa internazionale riconosciuta ufficialmente e adottata da numerosi governi eu-

ropei, elaborata dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, la quale fissa condizioni tecniche ed amministrative per l'omologazione dei caschi da parte delle amministrazioni governative competenti.

La proposta prevede all'articolo 1 la modifica dell'articolo 122 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale prevedendo appunto l'obbligo del casco per i conducenti e passeggeri di motocicli, ciclomotori e motocarrozze nonché l'ammenda per i trasgressori di dette disposizioni.

L'articolo 2 stabilisce le prescrizioni, le metodologie di rilevazione ai fini della

omologazione e l'ente preposto a tali compiti.

L'articolo 3 affida quindi direttamente all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro il compito della omologazione che può essere fatta direttamente o delegata ad istituti pubblici da esso autorizzati.

Infine, l'articolo 4 affida al Ministro dei trasporti i compiti di accertamento per il controllo della conformità, i divieti e le sanzioni, sanciti dalla legge 24 marzo 1980, n. 85, per tutto ciò che riguarda la fabbricazione e la messa in vendita dei caschi protettivi omologati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 122 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente:

« ART. 122-bis. — (*Uso del casco nella circolazione dei motocicli, dei ciclomotori, delle motocarrozette*). — I conducenti dei motocicli, dei ciclomotori e delle motocarrozette, nonché le persone trasportate su detti veicoli, debbono usare, durante la circolazione degli stessi, il casco protettivo.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di lire 50.000.

ART. 2.

I caschi protettivi obbligatori debbono rispondere alle prescrizioni indicate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ed adottate con decreto del Ministero della sanità.

L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, sulla base delle direttive comunitarie nonché delle prescrizioni tecniche o delle raccomandazioni dell'Ufficio europeo dell'ONU - Consiglio economico e sociale - adotta, con le determinazioni di cui al precedente comma, i criteri di sicurezza cui deve uniformarsi la costruzione dei caschi protettivi per conduttori e passeggeri di motocicli, ciclomotori e motocarrozette, nonché i metodi di rilevazione ai fini dell'omologazione delle relative specifiche tecniche dei medesimi mezzi protettivi.

ART. 3.

L'omologazione dei caschi protettivi obbligatori è effettuata direttamente dall'Istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, sulla base delle proprie determinazioni, adottate con decreto del Ministro della sanità, presso propri laboratori ovvero da laboratori pubblici riconosciuti idonei ed appositamente autorizzati dallo stesso Istituto.

ART. 4.

La fabbricazione dei caschi protettivi omologati ai sensi del precedente articolo è sottoposta ad accertamenti per il controllo delle conformità nonché ai divieti ed alle sanzioni, secondo le norme stabilite dalla legge 24 marzo 1980, n. 85, da parte del Ministero dei trasporti.